



COMUNE DI VEZZANO
PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTI COMUNALI

Regolamento comunale di Polizia urbana

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 dd. 11.03.2014

Modificato con deliberazione consiliare n. 3 del 28.01.2015

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 – Finalità
- Articolo 2 – Oggetto ed applicazione
- Articolo 3 – Definizioni
- Articolo 4 – Concessioni ed autorizzazioni
- Articolo 5 – Servizio di polizia urbana
- Articolo 6 – Sanzioni

TITOLO II – SICUREZZA E QUALITÀ DELL’AMBIENTE URBANO

SEZIONE I – disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell’igiene ambientale

- Articolo 7 – Comportamenti vietati
- Articolo 8 – Altre attività vietate
- Articolo 9 – Attività edilizia nei cantieri privati
- Articolo 10 – Pozzi, vasche e fontanelle
- Articolo 11 – Nettezza del suolo e dell’abitato
- Articolo 12 – Gestione dei rifiuti urbani
- Articolo 13 – Sgombero della neve
- Articolo 14 – Balneazione

SEZIONE II – PULIZIA CAMINI

- Art. 15 Oggetto, finalità e ambito di applicazione
- Art. 16 Modalità e scadenze per la pulitura
- Art. 17 Obblighi del soggetto tenuto alla pulizia dell’impianto
- Art.18 obblighi degli assuntori del servizio (spazzacamini)
- Art.19 Adempimenti in caso di incendi di sistemi di evacuazione dei prodotti da combustione
- Art. 20 Controlli e sanzioni

SEZIONE III – Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale

- Articolo 21 – Decoro delle facciate e delle recinzioni
- Articolo 22– Tende su facciate di edifici

SEZIONE IV - Disposizioni particolari di salvaguardia del verde

- Articolo 23– Divieti
- Articolo 24 Disposizioni sul verde privato

TITOLO III – Attività agricola – Utilizzo sostenibile prodotti fitosanitari

Articolo 25 Utilizzo dei prodotti fitosanitari

Articolo 26 preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari

Articolo 27 prescrizioni minime per garantire la corretta effettuazione dei trattamenti

Fitosanitari

Articolo 28 manutenzione delle attrezzature

Articolo 29 Smaltimento delle miscele e dei relativi contenitori

Articolo 30 Sanzioni

TITOLO IV – Occupazione di aree e spazi pubblici

Articolo 31 – Disposizioni generali

Articolo 32 – Mestieri girovaghi

TITOLO V– Tutela della quiete pubblica e privata

Articolo 33– Lavoro notturno

Articolo 34 – Spettacoli e trattenimenti

Articolo 35 – Circoli privati

Articolo 36 – Manifestazioni all’aperto

Articolo 37– Pubblicità fonica

Articolo 38 – Abitazioni private

Articolo 39 – Dispositivi acustici antifurto

TITOLO VI – Mantenimento, protezione e tutela degli animali

Articolo 40 – Tutela degli animali

Articolo 41– Protezione della fauna selvatica

Articolo 42 – Divieti specifici

Articolo 43 – Animali molesti

Articolo 44 – Mantenimento, conduzione, trasporto degli animali in genere ed apicoltura

Articolo 45 – Mantenimento e conduzione dei di animali

Articolo 46 – Animali liberi

TITOLO VII – Norme transitorie e finali

Articolo 47– Abrogazioni

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

1. Il Regolamento di Polizia urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Articolo 2

Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo precedente, detta norme autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- b) pulizia camini;
- c) attività agricola;
- d) occupazione di aree e spazi pubblici;
- e) acque interne;
- f) quiete pubblica e privata;
- g) protezione e tutela degli animali e dell'ambiente;
- h) esercizi pubblici.

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dalla Polizia Municipale, nonchè dai soggetti di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n° 689, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3. Quando nel testo degli articoli ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia urbana.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare e' considerato bene comune in generale tutto lo spazio urbano, ed in particolare:

- a) il suolo pubblico ossia il suolo che rientra nel demanio o nel patrimonio pubblico, sia quello privato gravato da diritto reale che spetti allo Stato, alla Regione, alla Provincia al Comune od Comunità di Valle;
- b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le acque interne;
- d) i monumenti e le fontane monumentali;
- e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento; la fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto in via esclusiva per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

4. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione od autorizzazione e può essere assoggettata al versamento di una tariffa secondo i regolamenti speciali del Comune.

Articolo 4

Concessioni e autorizzazioni

1. Quando a norma del Regolamento occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco od ad altro organo comunale, secondo le rispettive competenze.

2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

3. Ai procedimenti amministrativi di cui al presente articolo si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di Procedimento Amministrativo

Articolo 5

Servizio di polizia urbana

1. Il servizio di polizia urbana è diretto ad assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nelle leggi e regolamenti statali, regionali e provinciali, nei regolamenti del Comune, nelle ordinanze del sindaco e nei provvedimenti esterni dei competenti organi comunali.

2. E' altresì competente ad accertare le violazioni alle disposizioni stesse ai fini dell'applicazione delle conseguenti sanzioni, nonché ad adottare le misure e dei provvedimenti che possono competere al Comune per la tutela e la reintegrazione del pubblico interesse, in conseguenza degli accertamenti eseguiti.

3. Il servizio di polizia urbana è diretto dal sindaco e viene svolto dal Corpo di polizia Municipale, anche in forma associata, e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive funzioni.

Articolo 6

Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni del Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative per esse determinate secondo i principi ed il procedimento previsti dalla legge 24 novembre 1981, n° 689 e dall'art. 7 bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

2. Le sanzioni previste dal Regolamento non si applicano qualora le violazioni accertate siano punibili in forza di leggi dello Stato, della Regione o della Provincia, secondo l'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n° 689.

3. Quando non è diversamente stabilito, le violazioni delle ordinanze emesse dal Sindaco sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.

TITOLO II
SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE
AMBIENTALE

Articolo 7

Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b) imbrattare o danneggiare monumenti ed edifici pubblici o facciate di edifici privati visibili dalla pubblica via;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) collocare, affiggere o appendere alcunchè su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- e) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori e cestini dei rifiuti e qualsiasi altro utilizzo improprio degli stessi;
- f) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonchè versarvi solidi o liquidi;
- g) ostruire gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonchè impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- h) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonchè soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;

- i) effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto ovvero che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare o pedonale;
- j) accendere fuochi fuori dai camini, salvo specifica autorizzazione e con l'utilizzo di dispositivi idonei;
- k) "bruciare sterpaglie su proprietà private salvo l'abbruciamento di piccoli cumuli, di materiali vegetali, prodotti in loco, in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, al fine del reimpiego come sostanze concimanti. Le suddette attività agricole devono essere effettuate nel rispetto delle LL.P.in materia di incendi boschivi il codice di procedura penale ed eventuali ordinanze in merito";
- l) sparare mortaretti, petardi, botti e razzi, e con armi, se non autorizzati;

2. E' altresì vietato:

- m) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonchè legarsi o incatenarsi ad essi, fatte salve le specifiche manifestazioni autorizzate;
- n) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, che arrechino intralcio o disturbo, ovvero costituiscano pericolo per sè o per gli altri o procurino danni;
- o) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabiliti;
- p) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
- q) lavare veicoli sul suolo pubblico, anche se tale operazione sia eseguita senza far uso di acqua potabile;
- r) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- s) affiggere avvisi, pubblicità, locandine o simili sopra la segnaletica stradale

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 150.

Articolo 8

Altre attività vietate

1. A tutela delle incolumità, igiene e decoro pubblici, dalle finestre, terrazze e balconi prospicienti o comunque visibili dal suolo pubblico, è vietato:

- a) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

- b) collocare qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- c) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni qualora si provochi stillicidio;

2. E' vietato ammassare, ai lati delle case confinanti con il suolo pubblico o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile; l'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 150.

Articolo 9

Attività edilizia nei cantieri privati

- 1. E' d'obbligo esporre il prescritto cartello per lavori autorizzati con concessione edilizia e segnalazione certificata inizio attività.
- 2. E' d'obbligo adottare tutti gli accorgimenti per impedire il diffondersi della polvere causata da demolizioni, ristrutturazioni o lavori simili;
- 3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00;

Articolo 10

Pozzi, vasche e fontanelle

1. I pozzi, le vasche, le cisterne private accessibili dal suolo pubblico devono essere muniti di protezione al fine di evitare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

2. E' consentito prelevare acqua alle fontane, vasche e pozzi pubblici con recipienti o con altri mezzi, con esclusione di tubi in gomma od altro materiale e limitatamente ad un uso connesso al consumo personale sul luogo.

3. E' comunque vietato:

- a) lasciare aperti i rubinetti delle fontanelle pubbliche;
- b) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
- c) immergersi nelle fontane pubbliche.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 150.

Articolo 11

Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme e regolamenti specifici, è vietato gettare, versare o deporre qualsiasi materia liquida o solida sul suolo pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi.

2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate anche temporaneamente sul suolo pubblico od aperto al pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

3. Quando l'attività di cui al comma 2 non ha carattere temporaneo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse o mobili, gli esercenti devono collocare un contenitore di capacità non inferiore a cinquanta litri all'interno dell'area occupata, per il deposito dei rifiuti minuti.

4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede da essa, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

7. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti, devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da cinquanta a ottanta litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza.

8. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.

9. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

10. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

11. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

12. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

13. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00;.

Articolo 12

Gestione dei rifiuti urbani

1. Si rinvia al Regolamento del servizio per la raccolta dei rifiuti per quanto concerne la disciplina relativa allo smaltimento dei rifiuti urbani del Comune.

Articolo 13

Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve essere sparsa od accumulata sul suolo pubblico.

2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi, sui terrazzi o su altre sporgenze, nonchè tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti oltre il filo degli stessi, prospicienti il suolo pubblico.

3. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

4. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i titolari della relativa autorizzazione.

5. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 150;

Articolo 14

Balneazione

1. Il divieto di balneazione in fiumi, torrenti e bacini lacustri

2. Chiunque viola il divieto di balneazione disposto secondo il comma 1 del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 150.

SEZIONE II

PULIZIA CAMINI

Articolo. 15

Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. la presente sezione disciplina le modalità per la pulitura dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizi antincendi), ai sensi del D.P.P 09.08.2012 n. 15-90/Leg., fermo restando il rispetto delle norme tecniche, della normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti e delle prescrizioni date dal costruttore in riferimento alla costruzione ed alla messa in opera di ogni elemento che compone il sistema di scarico fumi.

2. per la manutenzione degli impianti e generatori di calore a combustibile liquido e gassoso si va espresso rinvio alla normativa prevista dal D.M. n. 37/2008 e ss. mm. e int.

Art. 16

Modalità e scadenze per la pulitura

1. la pulizia dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido garantisce il mantenimento delle sezioni libere da qualsiasi deposito o ostruzione, anche attraverso l'asportazione di depositi carboniosi. La pulizia deve essere svolta in totale sicurezza e con mezzi meccanici in grado di rimuovere i depositi senza danneggiare il sistema di evacuazione dei prodotti da combustione.

2. Il servizio di pulitura dei condotti di cui al comma 1. è obbligatorio su tutto il territorio comunale ed è disciplinato dalle norme previste dall'art. 14 della L.R. 20.08.1954 n. 24 e s. m. e dal presente Regolamento comunale.

3 La pulizia dei camini a servizio di generatori utilizzati anche saltuariamente ed alimentati con combustibile solido, devono essere controllati e puliti:

- a) ogni 40 quintali di combustibile e, in ogni caso, almeno una volta all'anno;
- b) prima di ogni riavvio dopo lunghi periodi di inutilizzo;
- c) ogni qual volta si verificano fenomeni di malfunzionamento.

4. Il servizio di pulizia e manutenzione di canne fumarie al Servizio di generatori di calore alimentati a combustibile di tipo diverso dal solido (es. GPL, gazolio, metano Kerosene viene

regolamentato secondo quanto disposto dalla L.R. 24/1954 e relativa normativa nazionale e Ministeriale

Art. 17

Obblighi del soggetto tenuto alla pulizia dell'impianto

1. Provvedendovi anche direttamente, il proprietario dell'abitazione o suo delegato che occupa l'abitazione stessa a qualsiasi titolo, è il soggetto responsabile della pulizia dell'impianto e garantisce la corretta manutenzione e pulizia dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, compresi i canali da fumo, mantenendo gli stessi in perfetta funzionalità ed efficienza.

2. Il soggetto responsabile della pulizia annota l'esecutore e la data di svolgimento delle operazioni di pulizia, in un apposito registro, conforme al fac-simile allegato a questo regolamento (Allegato 1).

Deve essere conservato un registro per ciascuna canna fumaria; se la canna fumaria non è "in esercizio" cioè non è collegata ad alcun generatore oppure è collegata ad un generatore non utilizzato (mai nell'arco dell'anno), tale condizione va annotata nel relativo registro riportando la data di inattività e la motivazione; nel momento in cui la canna fumaria sarà riutilizzata, tale condizione dovrà essere annotata nel registro.

Nel caso di condomini, è obbligo dell'amministratore condominiale accertare che ciascun condotto a servizio di generatori alimentati con combustibile solido sia provvisto di proprio registro e che quest'ultimo venga regolarmente compilato dal proprietario o suo delegato.

3. Nel caso la pulizia dell'impianto sia eseguita da ditta incaricata (spazzacamino), è obbligo del proprietario accertarsi che la stessa sia in possesso del permesso speciale del Sindaco, di cui all'art. 14 della L.R. 20.08.1954 n. 24 e s. m.

4. I comproprietari, affittuari, amministratori o chi abbia titolo sono obbligati, qualora non vi ostino cause di forza maggiore o legittimi impedimenti, a permettere lo svolgimento regolare delle operazioni di pulizia dei condotti, che dovranno avvenire in tempi ragionevoli, acconsentendo l'accesso ai locali interessati e al tetto, previo preavviso, anche verbale, della data e ora dell'intervento.

5. Qualora l'esecuzione dei lavori venga ostacolata o impedita, il soggetto responsabile della pulizia deve darne comunicazione all'Amministrazione comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 18

Obblighi degli assuntori del servizio (spazzacamini)

1. La ditta che intende effettuare il servizio di pulizia dei camini sul territorio comunale (spazzacamino) deve presentare domanda in Comune, dimostrandone l' idoneità professionale mediante presentazione del certificato di iscrizione all' albo pubblico delle imprese artigiane.
2. Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, rilascia il permesso speciale previsto dall' art. 14, comma 2, della L.R. 20 agosto 1954, n. 24.
3. Il servizio deve essere reso a regola d' arte e la ditta di spazzacamino assume a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità inerente il servizio di pulizia, con riferimento ai danni eventualmente arrecati a persone o cose, a violazioni di norme tecniche, legislative o regolamentari, nonché a eventuali inadempienze o mancanze del servizio reso.
4. Lo spazzacamino deve segnalare al Comune le eventuali circostanze costatate e ritenute pericolose per possibili incendi.

Art. 19

Adempimenti in caso di incendi di sistemi di evacuazione dei prodotti da combustione

1. I Vigili del fuoco che intervengono per un fuoco di un sistema di evacuazione dei prodotti da combustione, segnalano l' evento al Sindaco del Comune dove si trova il sistema di evacuazione, verificando la regolare tenuta del registro.

Art. 20

Controlli e Sanzioni

1. Il Sindaco, quale responsabile della sicurezza e della prevenzione incendi, potrà verificare, secondo le modalità che riterrà più opportune, il rispetto del presente regolamento, la corretta manutenzione dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, la regolare tenuta del registro. Per gli interventi di controllo il Sindaco potrà avvalersi di tecnici appositamente incaricati, del Corpo di Polizia urbana o del Corpo dei Vigili del Fuoco.
2. Ove necessario la pulizia verrà fatta eseguire d' ufficio con il recupero delle spese sostenute a carico dell' inadempiente;
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00;

SEZIONE III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Articolo 21

Decoro delle facciate e delle recinzioni

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni immobili hanno l'obbligo di provvedere alla loro manutenzione e il divieto di adibirli a usi contrastanti con la tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbanistico e del paesaggio.

2. In caso d'inosservanza dell'obbligo e del divieto previsti al comma 1, il Comune può ordinare che si provveda entro un congruo termine alla manutenzione degli immobili o alla cessazione degli usi non compatibili con i fini di cui al medesimo comma e può prescrivere che si adottino le misure necessarie per salvaguardare i beni, ivi compresa, ove necessario, la demolizione di opere in stato di degrado e la rimessa in pristino dei luoghi.

3. Qualora gli interessati non provvedano nei termini stabiliti, il Comune, previa diffida, può procedere d'ufficio a spese degli inadempienti; in caso d'inerzia del Comune può provvedere la Provincia.

4. Quando si verifica un evento che comporti danno imminente o pericolo di danno imminente a uno dei beni immobili compresi nelle aree sottoposte a tutela paesaggistico-ambientale oppure contenuti nell'elenco di cui all'articolo 94, l.p. n° 22/91, il proprietario o chi ha il godimento del bene debbono darne notizia al servizio provinciale competente in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio, il quale emette gli ordini e i divieti che reputa opportuni ai fini della protezione del paesaggio.

5. Gli ordini e i divieti di cui al comma 4 sono di competenza del Comune qualora il bene tutelato ricada in zone per le quali il piano regolatore generale o il piano attuativo abbiano soddisfatto le esigenze di tutela e di valorizzazione paesaggistica ai sensi degli articoli 41, comma 3 e 31, l.p. n° 22/91; in caso di inerzia del Comune provvede la Provincia.

Articolo 22

Tende su facciate di edifici

1. La copertura di spazi pubblici e privati con tende, tecnostutture e simili è subordinata al rilascio di autorizzazione edilizia secondo quanto previsto dal Regolamento Edilizio del Comune.

SEZIONE IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Articolo 23

Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

- a) danneggiare la vegetazione e comunque cogliere fiori e recidere piante;
- b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale che migrante;
- c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
- d) calpestare le aiuole
- e) permettere agli animali custoditi di calpestare le aiuole.
- f) entrare con animali d'affezione di qualsiasi taglia

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.

3. Le attività ludiche sono consentite unicamente negli spazi appositamente individuati.

4. Gli orari d'accesso e di utilizzazione dei parchi, dei giardini pubblici, delle aree verdi e delle strutture in essi esistenti sono adottati con ordinanza del Sindaco.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 1, lett. b), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 150.

6. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lett. b), del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75 ad € 450.

Articolo 24

Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o proprietà private prospicienti o comunque in prossimità del suolo pubblico sono presenti alberi i cui rami si protendono sul suolo pubblico, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami, evitando che oltrepassino il confine della proprietà privata;

2. Se il proprietario non interviene alla regolarizzazione di fronde e rami di cui al comma 1), il Comune interverrà con il proprio personale con addebito delle spese al proprietario dell'immobile;

3. I proprietari devono inoltre rimuovere le ramaglie o quant'altro cada dall'area privata sul suolo pubblico;

4. I proprietari di aree verdi prospicienti o comunque visibili dal suolo pubblico, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose;

5. Si applica quanto disposto nei commi 2 e 3 dell'art. 15 del Regolamento, in quanto compatibili;

6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00;

TITOLO III
ATTIVITA' AGRICOLA
UTILIZZO SOSTENIBILE PRODOTTI FITOSANITARI

Art. 25

Utilizzo dei prodotti fitosanitari

1.fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e provinciale vigente in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, chiunque impieghi, per scopi produttivi e non, i prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati è tenuto a porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.

Art. 26

Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari

1. Le miscele dei prodotti fitosanitari sono preparate unicamente presso l'azienda agricola o in luoghi preventivamente concordati e/o autorizzati dal Comune, all'aperto o in locali ben ventilati.
2. Nella preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari non può essere utilizzata l'acqua delle fontane pubbliche e devono essere attuate tutte le cautele per evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico.
3. Il livello di riempimento dell'attrezzatura utilizzata è effettuato in modo che la miscela, specie durante le salite e nei sobbalzi, non tracimi. Il bocchettone di carico va munito di apposito coperchio di tenuta.
4. E' raccomandato il calcolo preventivo della quantità di miscela da somministrare in funzione dell'estensione della coltura, del tipo di impianto e dello stadio vegetativo in modo da evitare miscela residua.
5. I dispositivi "caricabotte" sono utilizzati esclusivamente per il riempimento dell'atomizzatore con acqua e con tali dispositivi non deve essere effettuata la pulizia degli attrezzi e delle macchine.

Art. 27

**Prescrizioni minime per garantire la corretta effettuazione dei trattamenti
Fitosanitari**

1. Per contenere i rischi negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari i relativi trattamenti devono essere eseguiti in assenza di vento e distanti da edifici pubblici e privati, orti, giardini, parchi, aree ricreative, centri sportivi con relative pertinenze, cimiteri, scuole ad almeno:

- 30 metri in presenza di colture con altezza dal suolo inferiore o uguale ai 4 metri;
- 50 metri in presenza di colture con altezza dal suolo superiore ai 4 metri ;

2. Le distanze di rispetto previste al comma 1 sono ridotte a un terzo in prossimità delle piste ciclabili purché il trattamento avvenga prima delle ore 7,30 o dopo le ore 17.00.

3. Fermo restando il rispetto delle distanze previste al comma 1 e delle modalità previste dal comma 2, la distribuzione di prodotti fitosanitari in prossimità **di edifici quali scuole, scuole per l'infanzia, asili nido può iniziare dopo le ore 17.00 e deve obbligatoriamente cessare entro le ore 7,30 del mattino.**

4. Entro la fascia di rispetto prevista dal comma 1 l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari è autorizzata, a condizione che siano impiegate lance azionate a mano a pressione moderata.

5. Il comune può concedere deroghe alla disposizione di cui al comma 1 subordinatamente alla presenza, nel caso di aree pubbliche, di adeguate barriere vegetali tra l'area trattata e l'area pubblica protetta.

6. Il Comune può altresì concedere deroghe alle disposizioni di cui al comma 1 portando le distanze di rispetto a :

- **10 metri** in presenza di colture con altezza **inferiore o uguale ai 4 metri,**
- **30 metri** in presenza di colture con altezza dal suolo **superiore ai 4 metri;**

qualora vengano utilizzati sistemi d'irrorazione a tunnel o con macchine dotate di ugelli antideriva ad inclusione d'aria, in abbinamento a convogliatori d'aria a torretta, sempre che per i macchinari relativi a tali sistemi, sia preventivamente prodotta al Comune, a cura dell'agricoltore, idonea documentazione tecnica;

7. Spetta inoltre all'operatore che effettua il trattamento:

- a) porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;
- b) orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio, adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa con le gocce erogate solo la vegetazione;
- c) adottare tutte le misure precauzionali per evitare la perdita di miscele e schiume lungo le strade;
- d) spegnere gli atomizzatori con motore autonomo durante la circolazione su strade;
- e) evitare il trattamento in condizioni di temperature elevate.

Art. 28

Manutenzione delle attrezzature

1. Allo scopo di migliorare l'efficienza delle macchine irroratrici, la qualità della distribuzione e conseguentemente ridurre gli effetti negativi sull'ambiente sono raccomandati periodici controlli e tarature delle macchine per la distribuzione dei fitofarmaci.
2. Al fine di evitare perdite durante il caricamento o il tragitto, l'utilizzatore periodicamente controlla accuratamente lo stato delle attrezzature e delle condutture (rubinetti, giunti, ecc.).
3. Il lavaggio e la pulizia delle attrezzature viene eseguita in aree predisposte o in aperta campagna nei propri fondi, evitando la formazione di pozzanghere, e mai nei centri abitati, in prossimità di corsi d'acqua, di pozzi, di fontane, di fossi e nelle aree di rispetto delle opere di presa degli acquedotti.

Art. 29

Smaltimento delle miscele e dei relativi contenitori

1. Le miscele residue e i contenitori vuoti (scatole, barattoli, bidoni, sacchetti, ecc.) venuti a contatto con i prodotti fitosanitari devono essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni vigenti per i rifiuti speciali.

Art. 30

Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle norme speciali in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari e di smaltimento dei relativi contenitori, per le violazioni alle norme previste nel presente titolo del Regolamento si applicano le sanzioni di seguito indicate con riferimento a ciascuna fattispecie richiamata:

Norma regolamentare richiamata	Minimo edittale	Massimo edittale	Pagamento Entro 60 g.
Violazioni alle disposizioni dei punti 27 o 30 (Utilizzo dei prodotti fitosanitari- manutenzione attrezzature)	50 euro	300 euro	100 euro
Violazioni alle disposizioni dei punti 28 o 29 (preparazione delle miscele per i trattamenti –	75 euro	450 euro	150 euro

prescrizioni minime)			
Violazioni alle disposizioni del punto 31 (smaltimento delle miscele e dei relativi contenitori)	200 euro	500 euro	400 euro

2. Si rammenta che a norma dell'art.18 della legge 24 novembre 1981 n° 689, gli interessati entro 30 (trenta) giorni dalla data della contestazione o notificazione del verbale d'accertamento, possono far pervenire, scritti difensivi e documenti, direttamente al Sindaco o di essere sentiti personalmente dallo stesso. L'ulteriore corso amministrativo della sanzione seguirà le disposizioni generali stabilite dalla legge 24 novembre 1981 n° 689 e s.m.

TITOLO IV

OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Articolo 31

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonchè gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale, secondo le disposizioni del regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche del Comune.

2. Fuori dai complessi recettivi turistici e dai campeggi mobili autorizzati secondo la normativa di settore, è vietato campeggiare o comunque realizzare insediamenti in deroga o violazione alla L.P. 13 dicembre 1990, n° 33.

Articolo 32

Mestieri girovaghi

1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea e richiedere specifica autorizzazione al Comune;

2. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non e' soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

3. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a particolare tutela, quando le esibizioni siano di breve

durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale sempre in possesso dell'autorizzazione del Comune secondo quanto disposto dal T.U. di Pubblica Sicurezza;

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

TITOLO V
TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 33

Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22,00 e le ore 7,00; con ordinanza del Sindaco potranno essere individuate attività il cui esercizio è consentito in deroga alle disposizioni del presente comma.

2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22,00 e le ore 7,00 è subordinata a preventivo parere del competente ufficio comunale ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

3. Quando, per la natura delle attività o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dal competente ufficio comunale, con provvedimento del Sindaco, il divieto di esercitare può essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

4. Chiunque eserciti un'attività lavorativa in violazione dei commi 1 e 3 del presente articolo o senza osservare le prescrizioni contenute nell'atto d'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75 ad € 450.

Articolo 34

Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22,00 e le ore 8,00, nei centri abitati, salvo la possibilità di deroga su richiesta

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di segnalare comportamenti al di fuori dei locali dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

4. I titolari delle licenze di cui al comma 1 e 2 che violano le disposizioni contenute nel presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 450,00.

Articolo 35

Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo precedente.

2. Ai responsabili dei circoli di cui al comma 1 che violano le previsioni del presente articolo, è applicabile la sanzione amministrativa di cui al comma 4 dell'articolo precedente, ridotta della metà.

Articolo 36

Manifestazioni all'aperto

1. I responsabili delle manifestazioni all'aperto su suolo pubblico devono richiedere apposite autorizzazioni al Comune (inquinamento acustico);

2. I responsabili di cui al comma 1) che violano le previsioni del presente articolo, è applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 150,00;

Articolo 37

Pubblicità fonica

1. E' vietata la pubblicità fonica; se non autorizzato, è viceversa consentita:
all'interno degli esercizi di vendita, a condizione che l'emissione sonora non si propaghi all'esterno dell'esercizio stesso.

2. Il presente articolo non si applica alla propaganda fonica di natura politica ed elettorale che è regolata dalle norme specifiche di settore.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 150.

Articolo 38

Abitazioni private

1. Dalle ore 22,00 alle ore 08,00 gli apparecchi radiotelevisivi devono essere usati in modo da non turbare in alcun modo la quiete pubblica.

2. Nel centro abitato sono vietate le segnalazioni acustiche, salvo nei casi di pericolo immediato.

3. E' vietato, specialmente nelle ore serali e notturne, 22.00 – 08.00 recare disturbo al riposo dei cittadini ed alla quiete con canti, schiamazzi, voci, uso di strumenti sonori, motori, generatori, condizionatori etc. che superino la normale tollerabilità.

4. Fatta salva ogni altra conseguenza di legge, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

Articolo 39

Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorchè sia intermittente.

2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 150.

TITOLO VI
MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 40

Tutela degli animali

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali sia domestici che randagi e di provocare loro danno o sofferenza.

2. E' vietato abbandonare animali.

3. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa di settore, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75 € 450.

4. le norme del presente titolo non si applicano:

- alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
- alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
- alle attività di disinfestazione e derattizzazione

Articolo 41

Protezione della fauna selvatica

1. E Fatto divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale, fermo restando quanto stabilito dalla normativa provinciale sulla caccia e pesca

2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.

3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

4. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa di settore, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75 ad € 450.

Articolo 42

Divieti specifici

2. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare, combattimenti e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

3. E' vietato utilizzare animali per la pratica dell'acconteraggio e comunque è vietata l'esposizione di animali non in buono stato di salute, cuccioli lattanti o da svezzare.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75 ad € 450.

Articolo 43

Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che emettano rumori o strepiti che, propagandosi all'esterno sul suolo pubblico, superino la normale tollerabilità.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 150.

Articolo 44

Mantenimento, conduzione, trasporto degli animali in genere ed apicoltura.

1. Lo spostamento degli animali per ragioni di alpeggio, transumanza o pascolo anche vagante avviene secondo quanto prescritto dal Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 8 febbraio 1954, n° 320 nonché dal Codice della Strada, D.P.R. 30 aprile 1992, secondo la normativa di settore.

2. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico e' disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

3. Ciascun alveare, componente un apiario, è collocato a non meno di dieci metri dalla direzione di sortita delle api, e non meno di due metri nelle altre direzioni rispetto:

ai confini di proprietà;

agli edifici di civile abitazione;

agli opifici nei quali una o più persone svolgono la propria attività, anche se temporaneamente;

alle strade di pubblico transito.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 ad € 300.

Articolo 45

Mantenimento e conduzione di animali

1. A tutela della incolumità pubblica e privata, sul suolo pubblico i cani devono sempre essere condotti al guinzaglio.

2. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.

3. I cani notoriamente aggressivi o di grossa taglia, sul suolo pubblico devono essere altresì muniti di museruola.

4. Nei luoghi e nei locali privati aperti al pubblico deve essere segnalata all'esterno la presenza di cani ed essi possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 7.

5. In luoghi pubblici e privati, di cani di taglia piccola e media non possono essere tenuti in spazi inferiori a otto metri quadrati per animale, se di taglia grossa non inferiore a sedici metri quadrati.

6. Quando i cani siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena di metri 5, ovvero di metri 3 qualora la catena possa scorrere su una fune aerea di almeno 5 metri di lunghezza, collocata ad altezza non superiore a 2 metri.

7. I cani tenuti alla catena devono poter raggiungere un riparo adeguato ed i contenitori dell'acqua e del cibo.

8. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro è fatto obbligo ai proprietari di animali, cani, cavalli od altro, ed a chiunque li accompagni, di munirsi di appositi contenitori per la raccolta delle deiezioni e di provvedere immediatamente alla rimozione dal suolo pubblico delle deiezioni dalle stesse a mezzo d'idoneo attrezzo e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani, in involucro chiuso.

9. E' vietato consentire ad animali di urinare su edifici, monumenti, chiese, pensiline e fermate dei mezzi pubblici, panchine, veicoli in sosta e nelle aiuole dei parchi pubblici.

10. Non sono soggetti alle disposizioni di cui al comma 9 e 9bis gli animali condotti da non vedenti e dalle forze d'ordine e della Protezione Civile, quando svolgono le mansioni per cui sono stati addestrati.

11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, salve per quest'ultimo diverse disposizioni di settore, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 ad € 500

Articolo 46 Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

2. E' vietato lasciare cibo negli spazi pubblici, nelle aiuole o nei giardini pubblici per piccioni od altri animali randagi.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo o quelle dell'ordinanza sindacale di cui al comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 150.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 47

Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

Allegato 1 – FAC SIMILE

REGISTRO DI PULIZIA CAMINI

Art. --del Regolamento

UTILIZZATORE: _____

VIA: _____

N. CIVICO _____

PIANO _____

SCALA _____

N° APPARTAMENTO _____

POSIZIONE DEL GENERATORE _____

LIVELLO _____

P.ED., P.M., SUB _____

LEGENDA

SCALA	specificare, se trattasi di condominio provvisto di più scale, l'eventuale numero o lettera di riconoscimento della scala interna
N° APPARTAMENTO	specificare, se trattasi di condominio provvisto di numerazione dei singoli appartamenti, il n° interno dell'appartamento
POSIZIONE DEL GENERATORE	Specificare in quale locale si trova il generatore (soggiorno, cucina, disimpegno, ecc.)
LIVELLO	Se trattasi di unità abitativa posta su più livelli, specificare il piano in cui si trova il generatore
UTILIZZATORE	soggetto che ha in uso il generatore
NOTE	Eventuali annotazioni utili per l'intervento successivo o per indicare "in esercizio"/"non in esercizio"
ESECUTORE	Nome e cognome del soggetto che provvede alla pulizia
PIANO	Specificare il piano in cui si trova l'appartamento

NB: il presente libretto può essere utilizzato per un unico camino

